




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito: 4.1/2011/11

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0004255 P-4.23.2.1
del 13/09/2011



6041307

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
C/o CINSEDO
Via Parigi, 11
ROMA

Ai Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome
LORO SEDI

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Commissione
affari istituzionali e generali
ROMA

All'Assessore della Regione Emilia-Romagna
Coordinatore vicario Commissione affari
istituzionali e generali

Al Presidente dell'ANCI
Al Presidente dell'UPI
LORO SEDI

All'Ufficio di Segreteria della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali
Via del Corso, 184
ROMA

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
Palazzo Chigi
ROMA

OGGETTO: Disegno di legge costituzionale recante "Suppressione di enti intermedi".

Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota DAGL/51741/10.3.1/5905 del 9 settembre 2011, ha trasmesso il disegno di legge costituzionale indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta dell'8 settembre 2011, ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Unificata..

Detto provvedimento sarà reso disponibile sul sito www.unificata.it.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

die.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

“SOPPRESSIONE DI ENTI INTERMEDI”

Art. 1

(Soppressione del livello territoriale di governo provinciale)

1. Alla rubrica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, la parola: “Province” è sostituita dalle seguenti: “Città metropolitane”.
2. All’articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, sono soppresse le parole: “dalle Province,”;
 - b) al secondo comma, sono soppresse le parole: “le Province,”.
3. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera *p*), sono soppresse le seguenti parole: “, Province”;
 - b) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”.
4. All’articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: “Province,”;
 - b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”;
 - c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”.
5. All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province,”;
 - b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province,”;
 - c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: “alle Province,”;
 - d) al quinto comma, sono soppresse le seguenti parole: “Province,”;
 - e) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province,”;
6. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: “, delle Province”.
7. All’articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è soppresso.
8. All’articolo 133 della Costituzione, il primo comma è soppresso.

Art. 2

(Competenza legislativa regionale in tema di governo di area vasta)

1. All’articolo 117, quarto comma della Costituzione, è premesso il seguente periodo: «Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 123, disciplinare sull’intero territorio regionale forme associative quali enti locali regionali per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento.».
2. Le Regioni, nell’esercizio della propria competenza legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, relativa agli enti locali regionali, disciplinano l’ordinamento dei medesimi, in modo da assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati. Ogni ente locale regionale ha un Presidente. La legge regionale può prevedere, per il solo Presidente, l’elezione a suffragio universale e diretto. Le Regioni non possono istituire alcun ente locale regionale il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana.

Art. 3

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione, entro un anno dalla data in entrata in vigore della presente legge costituzionale, le Regioni disciplinano gli enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Alla data di cessazione del mandato amministrativo delle singole province in corso alla data di scadenza del termine di cui al primo periodo, le stesse sono soppresse e sono contestualmente istituiti gli enti locali regionali previsti dalle rispettive leggi regionali.
2. Fatta salva la potestà legislativa in materia di enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in caso di mancata entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 e fino alla data di entrata in vigore della stessa, il Governo, su proposta del Ministro dell'Interno, previa delibera del Consiglio dei Ministri, nomina, alla data di cessazione dei singoli mandati amministrativi provinciali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, un commissario *ad acta* per l'esercizio di tutte le funzioni di ciascuna Provincia.
3. Fino alla soppressione di cui al comma 1, le province continuano ad essere disciplinate sulla base delle disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
4. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, funzioni di governo di area vasta. Tali funzioni spettano agli enti locali regionali di cui all'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, non possono istituire enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge dello Stato, la disciplina concernente l'autonomia finanziaria e tributaria di Regioni e Comuni è adeguata a quanto previsto dalla presente legge costituzionale.
6. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano alle Province delle Regioni a statuto speciale, fatta eccezione per quelle autonome di Trento e di Bolzano.
7. Lo Stato, con propria legge, provvede a razionalizzare la presenza dei propri uffici periferici, adeguandola a quanto previsto dalle leggi regionali adottate ai sensi del comma 1 della presente legge costituzionale.
8. Dalla attuazione della presente legge costituzionale deve derivare in ogni Regione una riduzione dei costi complessivi degli organi politici e amministrativi.
9. Ciascuna Regione assicura che il numero degli enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, sia inferiore al numero delle province della medesima Regione alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge costituzionale ha come obiettivo la soppressione del livello di governo provinciale nella sua attuale configurazione. Al tal fine, l'articolo 1 sopprime il riferimento alla Provincia ovunque esso ricorra nel testo costituzionale.

Tuttavia, la realtà istituzionale italiana si connota per l'esistenza di una miriade di piccoli e medi Comuni: una generalizzata soppressione di un ente territoriale intermedio senza contestualmente disciplinare il "destino" delle funzioni da esso svolte comporterebbe una situazione di obiettiva difficoltà istituzionale. Si tenga conto, infatti, che, in alcuni casi, le Province hanno dimensioni territoriali maggiori di quelle di alcune Regioni: una soppressione *sic et simpliciter* potrebbe paralizzare l'esercizio delle funzioni c.d. di "area vasta", le quali rimarrebbero sospese fra il livello regionale e quello comunale.

Il governo dell'area vasta è uno dei principali problemi politici ed istituzionali che tutti gli ordinamenti occidentali si trovano a dover affrontare: non a caso, il diritto comparato ha messo in luce la varietà di soluzioni istituzionali elaborate e la difficoltà di trovare equilibri stabili in tale ambito.

Alla luce di ciò, il disegno di legge costituzionale attribuisce alla responsabilità delle singole Regioni il compito di disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni di area vasta, tenendo conto dei connotati particolari del proprio territorio. Ad esempio, potranno essere considerati indici quali l'assetto istituzionale (numero dei Comuni), la densità di popolazione, gli aspetti morfologici e fattori socio-economico. In linea generale, il disegno di legge costituzionale stabilisce che le funzioni c.d. di area vasta siano esercitate mediante forme associative (che costituiscono "enti locali regionali").

Tali enti locali regionali non sono dotati di autonoma protezione costituzionale ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione. Al contrario, essi configurano una forma associativa, secondo un ordinamento che sarà stabilito con legge regionale. Saranno chiamati ad esercitare una serie di funzioni riconducibili alla c.d. "area vasta" (quali, ad esempio, viabilità, sviluppo economico e sociale, smaltimento rifiuti, gestione delle risorse idriche, ecc.).

Il governo di "area vasta", quindi, non è, nella maniera più assoluta, una riedizione delle sopresse Province: esso costituisce una novità istituzionale che porterà notevoli benefici.

L'istituzione di tali associazioni all'interno del territorio regionale consegnerà due obiettivi strategici: da un lato, si produrrà una significativa riduzione delle spese, per effetto della soppressione degli apparati politici e di quelli burocratici delle Province attuali; dall'altro, sarà possibile ricorrere ad un modulo organizzativo e funzionale più flessibile ed efficace, non più legato alle storiche (e, talora, anacronistiche) circoscrizioni provinciali, ma commisurato alle reali esigenze dei territori regionali. Infatti, la previsione di questa nuova competenza legislativa residuale delle Regioni rimette alla responsabilità di quest'ultime la scelta sul concreto modello di amministrazione regionale da realizzare.

Non mancano alcuni significativi "paletti" che la proposta individua per far sì che gli obiettivi sopra rammentati possano essere conseguiti efficacemente. In primo luogo (art. 2, comma 2), gli enti locali regionali non potranno avere una popolazione complessiva inferiore a 300.000 abitanti oppure una estensione inferiore a 3.000 chilometri quadrati. Secondariamente, per quanto riguarda gli organi di governo, il solo Presidente dell'ente locale potrà essere eletto direttamente dal corpo elettorale, qualora così stabilisca la legge regionale: ciò significa che tutti gli altri organi, ove

previsti, dovranno avere una modalità di elezione indiretta; si fissa, inoltre, il principio di alternatività fra gli enti locali regionali e le costituenti città metropolitane, che non potranno sovrapporsi né geograficamente né come competenze. Infine (art. 3, comma 9), la legge regionale avrà come vincolo quello di assicurare la riduzione del numero di tali enti rispetto al numero delle province esistenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

Nel complesso, dunque, il superamento definitivo del livello di governo provinciale avviene senza smarrire le peculiarità dovute all'esercizio di funzioni di area vasta ma con la forte determinazione di eliminare e semplificare notevolmente il panorama istituzionale della Repubblica, anche tramite una razionalizzazione della presenza degli uffici periferici dello Stato su tutto il territorio nazionale. Inoltre, l'intervento normativo di rango costituzionale riguarda anche la semplificazione complessiva dell'amministrazione locale, regionale e statale, imponendo a tutti gli enti territoriali di sopprimere (ove esistenti) enti, agenzie ed organismi, comunque denominati e proibendo di istituirne di nuovi al fine di svolgere funzioni di governo di area vasta.

L'articolo 1 sopprime, ovunque ricorra, il riferimento alla Provincia, quale ente costituente la Repubblica.

L'articolo 2 integra l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, rimettendo alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'istituzione sull'intero territorio regionale di forme associative fra i Comuni (che vengono definiti "enti locali regionali") per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta. Sempre alla legge regionale spetta stabilire l'ordinamento.

Il comma 2 reca alcuni vincoli per l'esercizio della potestà legislativa regionale. In particolare, si prevede che gli enti locali regionali non possano avere meno di 300.000 abitanti o una estensione inferiore a 3.000 chilometri quadrati; si prevede, in tema di organi di governo, che il solo Presidente possa essere eletto a suffragio universale e diretto; infine, si sancisce la non sovrapposibilità fra gli enti locali regionali e le città metropolitane.

L'articolo 3 contiene disposizioni finali e transitorie.

Si prevede che le Regioni dispongano di un anno per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 2. La forma associativa entrerà a regime, nelle singole Regioni, a decorrere dalla cessazione del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di scadenza del termine annuale stabilito dall'articolo 3, comma 1, determinando l'estinzione della Provincia stessa. Deve essere assicurata la riduzione del numero di tali enti rispetto al numero delle province esistenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

In caso di inerzia regionale nel termine annuale previsto dal comma 1, a decorrere dalla cessazione del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di scadenza del predetto termine annuale, il Governo procede al commissariamento delle Province ricadenti nelle Regioni inadempimenti ed al commissario sono attribuite tutte le funzioni di cui sia titolare la Provincia. Il commissariamento prosegue sino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplina l'istituzione degli enti locali regionali.

Il comma 3 prevede che le disposizioni costituzionali concernenti le Province si continuino ad applicare, con riferimento a ciascuna Provincia, sino alla data della sua soppressione per effetto di quanto previsto al comma 1.

Al comma 4 si prevede che tutti gli enti territoriali, incluso lo Stato, sopprimano gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta: tali funzioni, infatti, spettano alle forme associative istituite con legge regionale ovvero alle unioni di comuni istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Nessun ente territoriale, in ogni caso, può istituire enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, al fine di svolgere funzioni di governo di area

vasta: tali funzioni debbono essere esercitate mediante le forme associative istituite con legge regionale.

Il comma 5 stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, lo Stato provveda all'adeguamento della disciplina concernente l'autonomia finanziaria e tributaria di Regioni e Comuni.

Il comma 6 stabilisce l'applicabilità delle disposizioni della legge costituzionale alle Province delle Regioni a statuto speciale, fatta eccezione per quelle autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 7 rimette alla legge dello Stato la razionalizzazione della presenza dei propri uffici periferici, adeguandola alle determinazioni delle leggi regionali.

Il comma 8 prevede che dalla attuazione di quanto previsto dalla legge costituzionale debba derivare, in ogni Regione, una riduzione dei costi complessivi degli organi politici e amministrativi.

Il comma 9 sancisce l'obbligo per ciascuna Regione di assicurare la riduzione del numero degli enti locali regionali rispetto al numero delle province della medesima Regione alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

(AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 SETTEMBRE 2008)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente disegno di legge costituzionale ha come obiettivo la soppressione dell'attuale livello di governo provinciale con la finalità di riduzione della spesa pubblica e di semplificazione dell'organizzazione regionale in coerenza anche con il programma di governo.

Tuttavia, la realtà istituzionale italiana si connota per l'esistenza di una miriade di piccoli e medi Comuni e una generalizzata soppressione di un ente territoriale intermedio, potrebbe rendere difficilmente governabile la c.d. "area vasta". Alla luce di ciò è attribuito alle singole Regioni il compito di disciplinare un livello intermedio, che assuma connotati particolari in considerazione di una valutazione specifica del proprio assetto territoriale.

Il governo di "area vasta" si caratterizza per essere una forma associativa che assume la connotazione di ente locale regionale e non è pertanto, un livello istituzionale, dotato di autonoma protezione costituzionale ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione. Esso è invece secondo l'ordinamento che sarà stabilito con legge regionale, l'ente locale regionale che sarà chiamato ad esercitare una serie di funzioni riconducibili alla c.d. "area vasta" (quali, ad esempio, viabilità, sviluppo economico e sociale, smaltimento rifiuti, gestione delle risorse idriche, ecc.).

L'istituzione sull'intero territorio regionale di forme associative quali enti locali regionali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta consegnerà due obiettivi strategici: da un lato, infatti, si produrrà una significativa riduzione delle spese, per la soppressione degli apparati politici e burocratici delle Province attuali; dall'altro, invece, sarà possibile ricorrere ad un modulo organizzativo e funzionale più flessibile ed efficace commisurato alle reali esigenze dei territori regionali. La Regione, nell'esercizio della propria competenza legislativa regionale in materia, dovrà assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati assicurando, altresì, la riduzione del numero degli enti locali regionali rispetto al numero delle province attualmente esistenti nella medesima Regione.

Inoltre, l'intervento normativo di rango costituzionale riguarda anche la semplificazione complessiva dell'amministrazione pubblica, imponendo agli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, di sopprimere (ove esistenti) e proibendo di istituire enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sovrapponendosi con altri enti. La Regione non potrà istituire alcun ente locale regionale il cui territorio coincida, in tutto o in parte con quello di una città metropolitana.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'attuale quadro normativo è costituito dalla Costituzione della Repubblica, così come risultante dalle modifiche che sono state apportate dopo la sua entrata in vigore.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La proposta incide solo indirettamente sulle leggi vigenti.

In generale, occorre applicare i principi costantemente affermati dalla Corte costituzionale con riferimento agli effetti dispięati da una modifica costituzionale sulle fonti di rango legislativo. Le norme *direttamente precettive* determinano l'abrogazione delle norme di rango primario che risultino in contrasto; le norme *non direttamente precettive*, invece, determinano la illegittimità costituzionale sopravvenuta delle fonti primarie in contrasto.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Trattandosi di un disegno di legge costituzionale, occorre svolgere una verifica limitata a quanto sancito dalla sentenza n. 1146 del 1988 della Corte costituzionale. Si deve verificare, infatti, la compatibilità della proposta con i «principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali» e con i limiti assoluti posti direttamente dalla Costituzione al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.). La proposta non incide su nessuno dei due aspetti richiamati.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La proposta modifica l'assetto costituzionale delle competenze legislative delle Regioni intervenendo sull'articolo 117, quarto comma della Costituzione e rimettendo alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'istituzione sull'intero territorio regionale di forme associative quali enti locali regionali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché la disciplina del loro ordinamento in modo da assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati. La legge regionale dovrà stabilire che ogni ente locale regionale abbia un presidente e solo per il medesimo, prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto.

Contiene, infine, una norma che dispone l'applicazione delle disposizioni costituzionali anche alle Regioni a statuto speciale fatta eccezione per le Province autonome.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La proposta interviene sull'art. 118, primo comma, della Costituzione con la soppressione del livello provinciale di esercizio delle funzioni amministrative.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La proposta non contiene rilegificazioni. Non è stato possibile ricorrere alla delegificazione ed a strumenti di semplificazione normativa, trattandosi di materia costituzionale.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Principali proposte di legge costituzionale che risultano pendenti:

C.4493 *On. Maria Piera Pastore (LNP)*

Modifica dell'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione e soppressione delle province nonché di modificazione delle circoscrizioni provinciali

7 luglio 2011: Presentato alla Camera - 2 agosto 2011: In corso di esame in commissione

C.4439 *On. Pier Luigi Bersani (PD)*

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di soppressione delle province, nonché norme per la costituzione delle città metropolitane e il riassetto delle province

21 giugno 2011: Presentato alla Camera - 2 agosto 2011: In corso di esame in commissione

S.2784 *Sen. Adriana Poli Bortone (CN-Io Sud)*

Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

13 giugno 2011: Presentato al Senato - 20 luglio 2011: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C.4315 *On. Pierluigi Mantini (UdCpTP)*

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione in tema di istituzione del Senato federale della Repubblica, di riduzione del numero dei parlamentari e delle province, di sfiducia costruttiva, di referendum, di ridefinizione delle competenze legislative e di tutela dell'interesse nazionale, nonché di garanzie dei parlamentari e di composizione del Consiglio superiore della magistratura

28 aprile 2011: Presentato alla Camera - 5 maggio 2011: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C.2579 *On. Salvatore Vassallo (PD)*

Modifiche agli articoli 114 e 133 della Costituzione in materia di province e di città metropolitane

2 luglio 2009: Presentato alla Camera - 5 luglio 2011: respinto dall'assemblea

S.1587 *Sen. Felice Belisario (IdV)*

Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica

26 maggio 2009: Presentato al Senato 17 giugno 2009: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C.2470 *On. Antonio Di Pietro (IdV)*

Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei componenti dei consigli e delle giunte regionali nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica

26 maggio 2009: Presentato alla Camera - 30 giugno 2009: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C.2264 *On. Pino Pisicchio (IdV)*

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di iniziative per promuovere l'occupazione giovanile

9 marzo 2009: Presentato alla Camera - 5 luglio 2011: respinto dall'Assemblea

S.1284 *Sen. Felice Belisario (IdV)*

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province

16 dicembre 2008: Presentato al Senato - 20 gennaio 2009: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C.2010 - *On. Santo Domenico Versace (PdL)*

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province

12 dicembre 2008: Presentato alla Camera - 10 settembre 2009: In corso di esame in commissione

C.1990 - *On. Massimo Donadi (IdV)*

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province

5 dicembre 2008: Presentato alla Camera - 5 luglio 2011: Respinto

C.1989 *On. Pier Ferdinando Casini (UdC)* Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica

5 dicembre 2008: Presentato alla Camera - 5 luglio 2011: respinto dall'assemblea

S.1263

Sen. Andrea Pastore (PdL)

Modifiche alla Costituzione per l'abolizione delle province e l'istituzione dei controlli di legittimità sugli atti delle regioni e degli enti locali

4 dicembre 2008: Presentato al Senato - 22 gennaio 2009: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

S.1259 *Sen. Gianpiero D'Alia (UDC-SVP-Aut)*

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle Province e conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica

3 dicembre 2008: Presentato al Senato- 20 gennaio 2009: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C.1836 *On. Michele Scandroglio (PdL)*

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, per la razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica mediante la soppressione delle province

28 ottobre 2008: Presentato alla Camera - 5 luglio 2011: respinto dall'assemblea

S.1098 *Sen. Domenico Benedetti Valentini (PdL)*

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province

9 ottobre 2008: Presentato al Senato 30 ottobre 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C.1694 *On. Francesco Nucara (Misto, Liberal Democratici-Repubblicani)*

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 e all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, per la soppressione delle province

24 settembre 2008: Presentato alla Camera- 10 settembre 2009: In corso di esame in commissione

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

La giurisprudenza costituzionale ha elaborato il proprio orientamento in tema di riforma della Carta costituzionale nella già richiamata sentenza n. 1146 del 1988 della Corte costituzionale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

La proposta introduce in Costituzione una nuova definizione relativamente alle *funzioni di governo di area vasta* intese come le funzioni che devono essere esercitate da forme associative quali enti locali regionali disciplinate anche nel loro ordinamento da leggi regionali.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli della proposta.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nella proposta si è fatto ricorso alla tecnica della novella di disposizioni costituzionali.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Trattandosi di un intervento legislativo di rango costituzionale, esso determinerà, conformemente alla già ricordata giurisprudenza costituzionale, effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto, neppure aventi carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:

Adempimento	Oggetto	Termine	Disposizione
Istituzione e disciplina del relativo ordinamento sul territorio regionale di forme associative quali enti locali regionali per l'esercizio della funzioni di governo di area vasta.	legge regionale	Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale	Articoli 2 e 3, comma 1
Nomina <i>commissario ad acta</i> per l'esercizio delle funzioni di ciascuna provincia	atto del governo da adottare previa delibera del Consiglio dei Ministri	In caso di mancata entrata in vigore della legge regionale e fino alla data di entrata in vigore della medesima, alla data di cessazione dei singoli mandati amministrativi provinciali in corso.	Art. 3, comma 2
Soppressione da parte	Alla data di entrata in	Art. 3, comma 4

degli enti territoriali compreso lo stato enti, agenzie ed organismi che svolgono funzioni di governo di area vasta		vigore della presente legge	
Adeguamento della disciplina sulla autonomia finanziaria e tributaria di regioni e comuni alla presente legge costituzionale	legge dello stato	Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale	Art. 3, comma 5
Razionalizzazione e adeguamento degli organi periferici statali con quanto previsto dalle leggi regionali adottate ai sensi della presente legge costituzionale	legge dello stato	Art. 3, comma 7

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.